

COMUNE DI BORDIGHERA**PROVINCIA DI IMPERIA****IL REVISORE UNICO DEI CONTI****PARERE N. 11 DEL 22/06/2026**

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”.

L'anno 2026, il 22 del mese di **giugno**, la sottoscritta Dott.ssa Daniela Pilade, il Revisore Unico dei Conti, nominata con delibera del **Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 2026**, a seguito della richiesta di parere pervenuta a mezzo email in **data odierna**, esprime il proprio parere in merito alla proposta di **deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale**, avente ad oggetto: **“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”**;

RICHIAMATA LA NORMATIVA

- l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

- l'articolo 175, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio così dispone:

- al comma 2 rimette al Consiglio l'approvazione delle variazioni di bilancio salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- al comma 4 prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6.”;

- i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolar modo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

- l'art. 239 prevede che il revisore ha la funzione di collaborazione con l'organo consiliare, per cui qualora sussistano ragioni di urgenza che legittimano la giunta ad adottare l'atto di variazione di bilancio al solo fine di consentire all'Ente di poter affrontare con urgenza una situazione imprevista, il parere dell'organo di revisione potrà essere espresso anche dopo l'avvenuta adozione della delibera da parte della Giunta ma prima della ratifica consiliare (Ministero dell'Interno con la risoluzione n. 18 settembre 1995, n. 6741; Corte Conti Molise con deliberazione n. 45/2023). Nonostante ciò, i documenti di vigilanza e controllo del CNDCEC del 2019 richiedono che il parere sia dato in sede di deliberazione di Giunta Comunale. La Commissione Arconet, nell'ambito dell'aggiornamento della scheda riepilogativa relativa alle variazioni di bilancio e del Peg degli enti locali, nella riunione del 27/05/2026, ha chiarito che le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta, il parere dell'organo di revisione deve essere reso in sede di ratifica consiliare;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 13 dell'organo **esecutivo** in data 27/01/2026 è stato approvato il **prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**;

- con deliberazione n. 08 dell'organo **consiliare** in data 29/01/2026 è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (versione definitiva)**;

- con deliberazione n. 08 dell'organo **consiliare** in data 29/01/2026 è stato approvato il **bilancio di previsione finanziario 2026/2028**;

- con deliberazione n. 40 dell'organo **esecutivo** in data 03/03/2026 è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 4 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 per l'iscrizione del FPV in entrata a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2025, in attesa di ratifica dell'organo consiliare**;

- con deliberazione n. 13 dell'organo **consiliare** in data 10/03/2026 è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 per l'applicazione dell'avanzo presunto relativo ai rinnovi contrattuali CCNL 2022-2024 del 23/02/2026**;

- con deliberazione n. 17 dell'organo **consiliare** in data 14/04/2026 è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 e 193 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione da rendiconto 2025 approvato**;

- con deliberazione n. 19 dell'organo **consiliare** in data 07/05/2026 è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 e 193 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione da rendiconto 2025 approvato**;

- con deliberazione n. **15 dell'organo consiliare** in data **02/04/2026** è stato approvato il **Rendiconto** della Gestione per l'anno **2025**, che ha evidenziato un risultato di amministrazione di **16.699.622,00€**, composto come segue:

- parte accantonata € **7.096.695,68**
- parte vincolata € **1.423.152,93**
- parte destinata agli investimenti € **2.544.339,90**
- parte disponibile € **5.635.433,49**

- che, poichè il **Rendiconto di Gestione – Conto del Bilancio 2025** è **divenuto esecutivo**, le poste iscritte nella parte vincolata e in quella destinata ad investimenti dell'avanzo di amministrazione sono immediatamente utilizzabili e applicabili;

- che l'art. 187 TUEL e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria par. 9.2 e il principio contabile applicato concernente la programmazione par. 9.7 e 9.7.3, prevedono che **l'avanzo libero può essere applicato dopo l'approvazione del Rendiconto**, con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità tassativamente previste dall'art. 187 c. 2 del TUEL come modificato dall'art. 1 c. 831-832 della Legge di Bilancio 2026, nel seguente ordine di priorità:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- c) e d) abrogate
- e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato anche l'art. 42 del Dlgs. 118/2011 come segue:

- le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti ».

Quindi, le **novità principali sull'applicazione dell'avanzo libero, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**, riguardano un ampliamento nell'autonomia decisionale da parte degli enti locali sull'uso della quota libera dell'avanzo, con l'obiettivo di rispondere meglio alle esigenze del proprio territorio nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le nuove disposizioni in vigore dal 2026, infatti modificano l'art. 187, co. 2 del TUEL (e dell'art. 42 d. Lgs. n. 118/2011) e nell'utilizzo della quota di avanzo libero si dovranno rispettare tassativamente l'ordine di priorità solo delle prime due finalità già precedentemente previste relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), mentre scompare l'indicazione sulle priorità delle successive, che diventano equamente finanziabili in base alla scelta di ciascun ente locale. Quindi, una volta verificato il rispetto delle prime 2 finalità (con atto scritto da parte dei responsabili dei servizi fondato su un'analisi di accertamenti ed impegni, di equilibri di competenza, di residui, e di cassa), l'ente potrà scegliere liberamente se finanziare spese di investimenti, spese correnti non permanenti ed estinzione anticipata dei prestiti sulla base delle proprie esigenze e dei propri programmi di spesa. Naturalmente, si dovranno rispettare i principi contabili (Allegato 4/2 al d. lgs 118/2011 paragrafo 9.2.12) e le procedure di salvaguardia degli equilibri di bilancio, inoltre la quota di avanzo libero utilizzabile dovrà derivare da rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso approvato e l'applicazione dovrà essere effettuata con le variazioni al bilancio di previsione. Le scelte dell'Ente dovranno essere volte a preservare gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Inoltre, per quanto riguarda **l'inquadramento delle spese non ricorrenti**, occorre fare riferimento all'allegato 7 (Codifica della transazione elementare) al Dlgs 118/2011, il quale al punto 1, lett. g), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente "a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi" e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese "in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti", individuate in quelle "riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti". **È possibile finanziare con quota parte dell'avanzo**

libero di amministrazione le spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, in quanto la spesa per le prestazioni sociali conseguenti al collocamento di persone fragili all'interno di comunità protette potrebbe essere considerata quale spesa corrente a carattere non permanente ex articolo 187, secondo comma, del Tuel (delibera 155/2024 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia). Infatti, la legislazione in materia di servizi sociali, valorizza il ruolo dei comuni, attribuendo agli stessi la titolarità di importanti funzioni amministrative, incluso il concorso alla spesa per l'erogazione di servizi sociali e per le prestazioni economiche finalizzate alla eventuale integrazione economica del corrispettivo dovuto a fronte del ricovero stabile presso strutture protette di soggetti residenti nel proprio territorio;

- che, come prescritto dal comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL, **l'avanzo libero può essere applicato, solo se l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL** (il mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 Tuel;

CONSIDERATO

che nella verifica della congruità degli stanziamenti di entrata e di spesa di bilancio si dovrà tenere conto dei seguenti fatti che incidono su di essi:

- il Comune di **BORDIGHERA** è soggetto attuatore di progetti finanziati con **contributi PNRR**, per cui occorre **tenere conto della normativa di riferimento:**

- ✓ normativa della contabilizzazione di tali risorse, di cui all'art. 15 c. 3 e 4 del DL 31 maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con Legge n. 181/2021, art. 9, commi 6 e 7 del DL n. 152/2021, artt. 2 e 3 c.3 del Dm. 11 ottobre 2021; della Faq Arconet n. 48 rgs del 21/12/2021 che illustra gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e del Piano Complementare; e delle Circolari Mef-RgS in particolare delle circolari n. 27 del 21 giugno 2022 (Monitoraggio delle misure Pnrr), n. 28 del 4 luglio 2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr - prime indicazioni operative), n. 29 del 26 luglio 2022 (che riporta in allegato il Manuale delle procedure finanziarie Pnrr), n. 30 dell'11 agosto 2022 (riassume il quadro normativo delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr), e la circolare n. 34 del 17 ottobre 2022 (fissa le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni). Riassumendo la normativa prevede che le risorse del Pnrr e Pnc possono essere accertate anche con la sola deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e non necessita dell'impegno dell'amministrazione erogante con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Le entrate vanno iscritte nei trasferimenti da Ministeri mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti. Per assolvere all'obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli di Peg, distinti per progetti, integrando la descrizione con missione, componente, investimento e Cup. Gli anticipi, rispetto alla realizzazione delle spese, sono da contabilizzare come trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità (articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021). I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Alla fine dell'esercizio le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione come risorse vincolate e quindi possono essere applicate al bilancio preventivo, anche da parte degli enti in disavanzo. Trattandosi di entrate vincolate, i contributi Pnrr e Pnc possono essere oggetto di variazioni di bilancio fino al 31 dicembre dell'esercizio (articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel). Fino al 2026 le amministrazioni possono iscrivere i finanziamenti nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria (articolo 15, comma 4-bis del DL 77/2021). Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento;
- ✓ normativa relativa all'iscrizione dell'opera pubblica finanziata dal PNRR nel Dup, l'art. 6-bis del DL n. 152/2021 prevede che, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del PNRR o del PNC destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce la possibilità di espletare le procedure di affidamento delle attività di progettazione anche in mancanza di una specifica previsione degli interventi nel piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale. Quindi è possibile avviare una gara per l'opera non inserita in programma se questa è finanziata dalle risorse del PNRR, che rappresentano risorse aggiuntive e non vanno intaccate le disponibilità finanziarie riservate ad altri interventi già previsti. L'opera sarà successivamente inserita con l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori;
- ✓ normativa sulle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per entrate/impegni relativi PNRR da parte della Giunta in base alle seguenti norme:
 - l'art. 175, comma 3, lettera a) del decreto-legislativo n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che, dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti;

- l'art. 15, comma 4-bis del decreto legge 77/2021 prevede che gli enti locali che si trovassero "in esercizio provvisorio o gestione provvisoria" risultano autorizzati per un quinquennio ovvero nel periodo dal 2021 al 2026 "a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"
- la faq 48/2021 della rgs che alla lettera c) prevede " c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)";
- l'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 che ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. In base al punto 3.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la regola generale, in caso di trasferimenti a rendicontazione, è che l'amministrazione beneficiaria del contributo accerti l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Nel caso del PNRR, quindi, l'ente potrà accertare l'entrata e quindi autorizzare l'impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione;

✓ normativa per le piccole e medie opere escluse totalmente o parzialmente dal Pnrr, con le novità introdotte dal DL 19/2024 saranno finanziate con fondi nazionali e gli enti territoriali, soggetti attuatori, sono tenuti a rendicontare su Regis, sebbene semplificata con obbligo di perimetrazione e tracciabilità a livello gestionale, assolto tramite il Cup. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la misura delle anticipazioni iniziali, erogabili in favore dei soggetti attuatori, è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Inoltre, nei casi prestabiliti dagli atti dispositivi e dalle norme di settore, è possibile anche richiedere un anticipo maggiore del 30%, motivando la richiesta. L'Amministrazione centrale titolare deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Essendo un acconto, l'anticipazione deve continuare ad essere accertata per cassa e classificata come trasferimento da ministeri (Dlgs 118/2011). Gli enti territoriali non sono tenuti al rispetto dell'onere di pubblicità e informazione (faq. 7,8 e 9 della RGS del 14/03/2024);

✓ normativa sui bandi PNRR relativi alla digitalizzazione, ai quali il Comune ha aderito, per cui occorre considerare che il contributo concesso segue il sistema "lump sum", cioè viene erogata una somma forfettaria in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del finanziamento. Quindi, la verifica non avviene attraverso la certificazione puntuale della spesa (non vanno rendicontati nel sistema ReGiS), ma i Comuni dovranno presentare la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti nel bando e il conseguimento dei risultati. L'importo forfettario è quindi, preventivamente assegnato dal Dipartimento con apposito decreto a ciascun ente ma subordinato, nell'erogazione, alla verifica della realizzazione del progetto. Le risorse erogate vanno contabilizzate a seconda della natura della spesa che viene sostenuta, per cui verranno inserite al titolo 2° dell'entrata (corrente) oppure al titolo 4° (capitale) secondo la finalità economica della spesa, nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente (Faq 49 Arconet del 16/03/2022, ha chiarito che le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra spese correnti tra quelle per l'informatica nel titolo 1, mentre le spese relative agli altri avvisi di digitalizzazione, sono spese di investimento (in beni immateriali) e quindi le entrate vanno iscritte al titolo IV e le correlate spese al titolo II). Come per le altre risorse degli interventi del Pnrr, è necessaria la perimetrazione, assegnando nel PEG appositi capitoli di entrata e spesa con indicazione di missione, componente, investimento e Cup. I contributi erogati sono a fondo perduto, per cui le entrate degli avvisi digitalizzazione, sia quelle del titolo IV che quelle del titolo II, sono vincolate solo per competenza (non c'è vincolo di cassa in quanto l'erogazione è successiva alla rendicontazione e al raggiungimento degli obiettivi). Una volta raggiunto il risultato, i fondi riscossi perdono il vincolo agli obiettivi dell'Avviso a cui erano collegate, il comune potrà impiegare le eventuali eccedenze ancora disponibile liberamente per finalità anche diverse dal finanziamento di spese ICT (cioè spese informatiche per integrare e completare il passaggio al digitale), tenendo però conto di alcuni limiti previsti dall'ordinamento contabile. Quindi, le eventuali eccedenze riscosse dei contributi per la transizione al digitale, non essendo vincolate, alimentano la quota libera. L'art. 27 del dl n. 152/21 consente per il periodo 2022-2026, di derogare alla disciplina contabile degli equilibri "interni" del bilancio (per la quale le spese di parte capitale non sono utilizzabili in parte corrente), consentendo ad esempio di procedere a variazioni compensative tra spese per investimenti in ICT del titolo II (spesa c/capitale) per il finanziamento della spesa cloud (spesa corrente). Tale deroga, però, non consente di utilizzare le risorse PNRR anche per finanziare spese correnti generiche o a carattere permanente;

- il Comune di Bordighera, trovandosi con un saldo finale pari a ZERO nella regolazione finale dei fondi Covid, non dovrà contabilizzare gli effetti di tale regolazione.

In particolare per codesto Comune, le risultanze finali contenute nell'allegato C del Dm 8 febbraio 2024 sono:

Cod BDAP	COMPARTO	REGIO NE	Ente	Deficit finale	Surplus finale	Ristori non utilizzati al 31.12.20 22	Importo da acquisir e al Bilancio dello Stato - Totale	Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024- 2027	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/202 3 - Totale	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L.213/20 23 - Quota annuale 2024 - 2027
15434293051595 1901	COMUNI	LIGURI A	BORDIGH ERA	0	0	0	0	0	0	0

La normativa di riferimento del conguaglio del Fondo funzioni fondamentali Covid: il conguaglio è regolato dai Decreti MEF-Interno dell'8 febbraio 2024 e del 19 giugno 2024. Gli **enti che risultano in surplus**, debbono restituire dei fondi, in quanto hanno a suo tempo ottenuto risorse eccedenti rispetto al fabbisogno certificato. Dovranno restituire le risorse accantonate nell'avanzo vincolato dell'avanzo di amministrazione 2023 in 4 quote costanti dal 2024-2027 con prelievo diretto da parte dello Stato sul fondo solidarietà (contabilmente è una spesa). Si segue il principio generale di integrità, infatti il decreto attuativo dell'8 febbraio 2024 ha chiarito che i bilanci di previsione devono gestire **al lordo** queste partite. Si dispone che - **a partire dal preventivo 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029 - il bilancio sia approvato applicando in entrata del primo esercizio un importo pari ad un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle tabelle C e D allegate al decreto.** Questo importo deve ovviamente corrispondere a quello accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione. Al bilancio va allegato il prospetto a/2, con indicazione di quanto applicato. Nel 2024 gli enti che avevano già approvato il bilancio di previsione alla data del decreto dovevano provvedere ad applicare le risorse con una variazione di bilancio a cura del responsabile in base all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del Tuel. **La commissione Arconet**, è ritornata sul tema della regolazione finale dei fondi Covid, **confermando che in vista del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti locali provvederanno già in sede di approvazione, ad applicare in entrata del primo esercizio, la seconda quota dell'importo, pari a un quarto di quanto** indicato nella colonna importo da acquisire al bilancio dello Stato - totale delle tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, del Dm 8 febbraio 2024. **Si tratta di applicazione dell'avanzo presunto** in base al decreto del 19 giugno 2024, poiché si tratta di utilizzo anticipato dell'avanzo rispetto all'approvazione del rendiconto delle quote vincolate, l'ente dovrà procedere nel rispetto della previsione dell'articolo 187, comma 3-quater del Tuel (che riguarda la procedura sull'utilizzo delle quote accantonate o vincolate dell'avanzo presunto), come confermato da Arconet in risposta a un quesito di un Comune a ottobre 2024. **L'ente dovrà procedere nel seguente modo:**

- il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere approvato comprensivo dell'allegato a/2 per quanto riguarda questa voce e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;
- nel rispetto inoltre dell'articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre anno precedente, allegato allo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere compilato anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio;
- entro il 31 gennaio 2025, la Giunta dovrà approvare la verifica delle risorse vincolate ex art. 187 comma 3-quater del Tuel. In caso di utilizzo dell'avanzo nel bilancio approvato dopo il 31 gennaio, l'inserimento nel bilancio di previsione dell'avanzo richiede che il prospetto dell'avanzo presunto allegato al bilancio sia aggiornato con le risultanze di preconsuntivo al 31 dicembre, e l'approvazione dello schema di avanzo presunto assolve già alla funzione ricognitoria richiesta dall'articolo 187, comma 3-quater del Tuel;
- con riferimento al versamento al bilancio dello Stato, infine, il comune provvederà con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

Quindi, tra le quote vincolate da iscrivere nella prima annualità del bilancio di previsione, **gli enti in eccedenza di risorse Covid (enti in surplus finale) dovranno iscrivere, fino al 2027, le risorse da restituire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno**, secondo quanto stabilito dal Dm 8 febbraio 2024. **L'utilizzo di queste risorse, che dovranno essere iscritte in apposito**

capitolo al titolo I della spesa, macroaggregato 104, tra i trasferimenti correnti, è effettuato in deroga all'articolo 1, comma 897, della legge 145/2028, che limita la possibilità di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate ad un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione

- **i vincoli del nuovo Patto Ue per gli enti locali con effetto dal 2025**, e che saranno applicati ai bilanci degli enti locali con due obiettivi principali (commi da 784 a 794 articolo 1 L. Bilancio 2025 (L. 207/2024)):

- **gli enti locali, a decorrere dall'anno 2025**, sarà rispettato l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di un **saldo di bilancio W2 non negativo (verificato in sede di rendiconto 2025)** come previsto dal c. 784 articolo 1 L. Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Quindi, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un **saldo non negativo** tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio (W1), comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio (W2). Occorrerà, monitorare già in fase di previsione e durante la gestione che le risorse di bilancio assicurino annualmente la copertura, oltre che delle spese impegnate, anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione (le voci B e C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione);

- **il nuovo accantonamento del contributo alla finanza pubblica (c. 786-790 della legge n. 207-2024).**

Corrisponde ad un accantonamento obbligatorio di risorse per gli anni dal 2025 al 2029, iscritto nella Missione 20 del Titolo 1 della spesa, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente, alla voce **U.1.10.01.07.001** "Fondo obiettivi di finanza pubblica. Su questo fondo non sarà possibile assumere impegni. In particolare, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, l'importo del fondo, da finanziarsi con risorse di parte corrente, sulla base di criteri e modalità definiti con DECRETO del MEF il cui schema di **decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica**, è stato approvato dalla conferenza Stato-Città del 12 febbraio 2025, che dettagliano l'importo spettante a ciascuna amministrazione, per le annualità fino al 2029. **Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto di riparto**, attraverso una **variazione di bilancio** di competenza del Consiglio per enti che hanno già approvato il bilancio di previsione. Sono *esclusi* da questo adempimento gli enti in dissesto, quelli in pre-dissesto, nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di riequilibrio. **Per il bilancio di previsione, a partire dal 2026/2028 e fino al 2030/2032**, il fondo obiettivi di finanza pubblica dovrà essere sempre incluso nell'allegato A/1 relativo alle risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto. Questo fondo dovrà essere rappresentato nel prospetto, seguendo modalità differenti a seconda della situazione di avanzo o disavanzo registrato al 1° gennaio dell'anno precedente (2025 nel primo anno di applicazione), quindi:

- *Gli enti con un risultato negativo* devono evidenziare come il fondo contribuisca al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione;
- *Gli enti in avanzo*, invece, devono indicare l'importo accantonato, ma non potranno utilizzarlo immediatamente per il bilancio di previsione 2026/2028. Potranno impiegarlo prima della deliberazione del rendiconto, attraverso una variazione di bilancio, dopo la verifica di preconsuntivo.

Il Contributo anni 2025-2029 per il Comune di BORDIGHERA di cui allegato c) del DM del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno del 4/03/2025 pub. in G.U. n. 93 del 22/04/2025, relativo i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dai commi 788 e successivi della Legge di bilancio 2025, è il seguente:

Ente	Contributo alla finanza pubblica 2025	Contributo alla finanza pubblica 2026	Contributo alla finanza pubblica 2027	Contributo alla finanza pubblica 2028	Contributo alla finanza pubblica 2029
BORDIGHERA	43.502	87.004	87.004	87.004	147.238

La **Revisore** ha **verificato** che gli **importi** sopra sono stati **stanziati** nel **bilancio** di previsione **2026/2028** all'interno della missione 20, programma 3, **PDC U.1.10.01.07.001** "Fondo obiettivi di finanza pubblica. **Inoltre, l'importo indicato per l'annualità 2025 CORRISPONDE** con quanto indicato nel prospetto **Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – voce "Fondo obiettivi di finanza pubblica"**. Tale verifica sarà effettuata anche in sede di rendiconto dell'esercizio 2025 (scadenza approvazione 30/04/2026).

- **i rinnovi contrattuali:** le amministrazioni devono stanziare nei preventivi le risorse necessarie per finanziare **il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei trienni 2022/2024, 2025/2027 e 2028/2030. In particolare:**

- **per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2022-2024 del personale dipendente degli enti locali:** il 23 febbraio 2026 è stato firmato definitivamente il rinnovo del CCNL Funzioni locali 2022-2024 per il personale funzioni locali. Con l'entrata in vigore del nuovo contratto, gli Enti dovranno riportare nei bilanci i dati aggiornati delle spese di personale e applicare l'avanzo accantonato nell'avanzo di amministrazione 2025 per sterilizzare gli arretrati. Poiché, il rendiconto 2025 dovrà essere approvato entro il 30/04/2026, probabilmente gli Enti dovranno applicare l'avanzo accantonato presunto 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 c. 3, 3-quater e 3 quinquies Tuel e dal paragrafo 9.2.14 del principio contabile 4/2 del d.lgs. 118/2011. **L'ente con deliberazione di g.c. del 09/03/2026 ha applicato l'avanzo accantonato presunto 2025 per la sterilizzazione degli arretrati CCNL 2022-2024;**
- **per il rinnovo del CCNL 2025-2027:** i commi 128-130 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) definiscono i costi per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027. Per gli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
 - ✓ **2025:** 1,8% della spesa del personale
 - ✓ **2026:** 3,6% della spesa del personale
 - ✓ **2027:** 5,4% della spesa del personale

Gli oneri sono a carico dei singoli enti. Con le risorse finanziate, a partire dal 1° aprile 2025 viene corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,6% del trattamento tabellare in godimento, aumento che diventa dell'1% a decorrere dal 1° luglio 2025.

- **per il rinnovo del contratto del triennio 2028/2030:** il comma 131 della Legge di bilancio 2025 anticipa già gli stanziamenti per il triennio successivo. Per il personale degli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
 - ✓ **2028:** 1,9% della spesa del personale
 - ✓ **2029:** 3,9% della spesa del personale
 - ✓ **2030:** 5,9% della spesa del personale

Anche in questo caso, gli oneri sono a carico dei singoli enti.

Queste somme rappresentano, un anticipo del futuro rinnovo contrattuale e presentano le seguenti caratteristiche:

- non rilevano, in quanto correlate al rinnovo contrattuale, ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dal comma 557 (e 562) della legge 296/2006;
- rilevano, invece, ai fini della determinazione degli spazi assunzionali ai sensi dell'articolo 33 del DL n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019 e dei relativi decreti attuativi (la normativa oggi vigente consente di sterilizzare a tal fine soltanto gli arretrati contrattuali di anni precedenti (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 36/2022);
- gli arretrati che sono maturati a seguito degli incrementi disposti dal contratto nazionale a partire dal 1° gennaio 2024, invece, vanno in deroga al tetto della spesa del personale di cui all'articolo 33 del DL 34/2019;
- l'anticipo dell'IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché in questo caso non ci troviamo di fronte ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.

Nelle spese di personale, va considerato anche la **nuova disposizione di cui all'art. 14, comma 1-bis del DL 25/2025**, che ha previsto dal 2025 la possibilità a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, di **incrementare dei fondi per le risorse decentrate per personale non dirigente, in deroga al limite del 2016** di cui al D.Lgs. n. 75/2017 fino al **conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente** stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Come chiarito dalla Rgs con nota del 27/06/2025 prot. n. 175706, tale incremento dei fondi per le risorse decentrate è possibile nel rispetto del valore soglia indicato dall'articolo 33 del DL 34/2019 e del tetto fissato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006. Il valore dei tabellari del 2023, base di calcolo del 48 per cento rispetto al quale determinare l'aumento massimo, deve tenere conto del nuovo ordinamento professionale introdotto dal contratto nazionale del 16 novembre 2022 dal 1° aprile di quell'anno;

- **la spending review** cioè i tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Attualmente i tagli che riguardano gli enti locali sono due:

- **Spending review informatica (terminata nel 2025), ex art. 1 comma 850 Legge 178/2020.** La spending review informatica è terminata il 31.12.2025 e quindi non è stata più stanziata nel bilancio 2026-2028;
- **e la spending review derivante dalla legge di bilancio 2024 (terminerà il 31/12/2028) ex art. 1, commi 533-535, della l. 213/2023.** E' prevista in ciascuno degli esercizi 2025-2026-2027, che stabilisce per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali che sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della missione 12, sulla base dei dati di rendiconto del 2022 o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato, ma anche "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Il contributo alla finanza pubblica, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono *esclusi* dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge 197/2022 e all'art. 43, comma 2, del decreto legge 50/2022. Sono confermate le modalità di contabilizzazione al lordo delle poste relative ai tagli che insisteranno sul Fondo di solidarietà.

Allegato B) - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni al decreto del 30 settembre 2024 "Riparto del concorso alla finanza pubblica" che per il Comune di Bordighera è pari a:

Allegato B - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni					
Codice BDAP - COMUNE	Concorso alla finanza pubblica per il 2024	Concorso alla finanza pubblica per il 2025	Concorso alla finanza pubblica per il 2026	Concorso alla finanza pubblica per il 2027	Concorso alla finanza pubblica per il 2028
154342930515951901 BORDIGHERA	68.664	68.714	70.937,74	73.397,20	73.455,25

La **Revisore** ha **verificato** che gli **importi** indicati nel prospetto di cui sopra, **corrispondo** a quelli stanziati nel **bilancio** di previsione 2026/2028 approvato all'interno della **missione 1, programma 3, PDC U.1.04.01.01.020;**

- **monitorare nel corso dell'esercizio il FGDC per verificare se inserire e/o adeguare il fondo** nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

L'Ente **non è obbligato ad accantonare il FGDC per l'anno 2026** in quanto ha **rispettato** al **31.12.2025** i criteri previsti dalla norma come da delibera di Giunta **n. 31 del 17/02/2026**, infatti dal sito Area RGS, risulta che l'Ente ha:

a) un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti media ponderata che **non supera i 30 giorni** di legge (**per il 2025 indice annuale di pagamento = -10**);

b) un **debito commerciale residuo** al **31/12/2025 (73.529,81€)** che **non supera il 10% e nemmeno il 5%** del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio **2024 (10.843.976,29€)**.

10.843.976,29 €	totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio 2024
1.084.397,63 €	10%
542.198,81 €	5%
73.529,81 €	debito commerciale residuo al 31/12/2025

Al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi da 859 a 873 dell'articolo 1, ha introdotto e disciplinato il **Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**. L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:

a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002;

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra al 31/12 dell'esercizio precedente (2024), gli Enti sono obbligati allo stanziamento del FGDC, con delibera della giunta entro il 28 febbraio di ogni anno (28/02/2025). Il fondo deve essere iscritto alla missione 20, titolo 1 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente (2025), utilizzato obbligatoriamente a decorrere dall'esercizio 2022 (art. 2 del Decreto MEF del 12 ottobre 2021) il **codice del piano dei conti U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali"**. Pertanto la nuova codifica dovrà essere utilizzata nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel corso dell'esercizio il FGDC va monitorato ed adeguato nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Il legislatore, al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, ha previsto anche altre misure:

- l'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, per il quale il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sulla base degli indicatori annuali elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 35/2013, comporta una **penalizzazione nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati**;
- l'art. 6 c. 1 e 2 del DL n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2024 (in G.U. 12/12/2024, n. 291) ha introdotto l'**obbligo** per le PA ed enti locali di redigere **entro il 28/02 di ogni anno il piano annuale dei flussi di cassa, e poi andrà aggiornato trimestralmente in base ai dati effettivi**. Trimestralmente l'Ente dovrà aggiornare le previsioni di cassa del bilancio con il piano dei flussi di cassa;
- l'articolo 6-sexies del DL 155/2024 (**piano anti-ritardo**) ha esteso ai Comuni con una popolazione inferiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, mostrano un ritardo annuale nei pagamenti superiore a dieci giorni secondo PCC, l'obbligo di elaborare **un piano di interventi per rimediare ai ritardi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il piano deve includere:**
 - la creazione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali per i Comuni con più di 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile per i comuni più piccoli;
 - la sperimentazione di procedure di spesa semplificate per accelerare i pagamenti;
 - il costante monitoraggio delle informazioni sulla piattaforma elettronica, inclusa la gestione delle scadenze fatturali e delle note di credito;
 - l'adozione di iniziative organizzative aggiuntive necessarie per superare i ritardi nei pagamenti (**piani anti-ritardi**).
 - l'articolo 6 del DL 155/2024, ha stabilito inoltre l'obbligo di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

- occorre predisporre e aggiornare trimestralmente nel corso dell'esercizio le previsioni di cassa del bilancio con i dati del piano dei flussi di cassa annuali la cui competenza ricade sempre in capo all'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel. L'obbligo di coerenza con le previsioni di cassa del bilancio non sussiste per i titoli 7 di entrata e 5 di spesa relativi all'anticipazione di tesoreria, per i quali la Commissione Arconet ha fornito specifiche indicazioni.

Il piano annuale di cassa 2026 è stato approvato dalla G.C. con deliberazione **n. 32 del 17/02/2026**. Il piano dovrà essere **aggiornato trimestralmente** con i dati effettivi di incassi e pagamenti;

Il piano annuale di cassa 2026 è stato aggiornato al I TRIMESTRE 2026 con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario **n. 74 R.S. del 01/04/2026**;

- tariffazione e contabilizzazione della Tari:

- **occorre tenere presente delle componenti perequative dal 2024**, da imputare nel bilancio comunale tra entrate di parte corrente titolo terzo (Corte conti sezione autonomie con la delibera n. 13/2025).

I sistemi di perequazione sono stati istituiti da Arera con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386, con la quale si applicano dal 1° gennaio 2024 due componenti perequative da versare a Csea a titolo di maggiorazione della Tari o della tariffa corrispettiva, per la copertura costi non imputabili al Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti urbani. Sulla **modalità di riscossione delle componenti perequative**, il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle all'interno del proprio bilancio. Quindi, a decorrere dal 2024, le voci di costo da aggiungere alla Tari sono la componente UR1 relativa alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e la componente UR2 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi. Nel 2025 è stata istituita la componente perequativa UR3, che è una quota fissa di 6 euro per utenza, introdotta a livello nazionale per finanziare il bonus sociale rifiuti secondo quanto stabilito da Arera con delibera n. 133/2025. Questa componente è obbligatoria e si aggiunge alla TARI, la tassa sui rifiuti, per sostenere le agevolazioni destinate alle famiglie in difficoltà economica. La Corte conti sezione autonomie con la delibera n. 13/2025, si è espressa sulla questione della corretta contabilizzazione delle componenti perequative Tari introdotte da Arera in aggiunta alla tariffa dal 2024 con deliberazione n. 386/2023, sulla quale erano insorte interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. Secondo la **Corte dei Conti sezione autonomie, le componenti perequative TARI non vanno contabilizzati nelle partite di giro**, come precedentemente affermato dalla Rgs con parere del 1/7/2024, in quanto l'obbligo di riversamento delle somme alla Csea è a carico del gestore delle tariffe, cioè del Comune, e quindi **devono essere imputate a carico del bilancio comunale, tra le entrate di parte corrente del terzo titolo, con accantonamento delle somme nel risultato di amministrazione accantonato, da applicare l'anno successivo per il finanziamento della spesa (corrente) per il riversamento. Poiché l'incasso delle componenti perequative è esposto allo stesso rischio di insoluto della Tari/tariffa, dovrà essere sottoposto alla valutazione per l'accantonamento al FCDE. Rimane aperta la questione relativa alla quantificazione del riversamento delle componenti perequative se deve avvenire per cassa o per competenza. Inoltre, poiché il bonus rifiuti è finanziato con la componente perequativa Ur3 (di 6 euro), questa andrà rendicontata e versata, al netto di quanto riconosciuto col bonus (articolo 6, allegato A, delibera Arera 386/2023) alla Csea, e tali operazioni sono sempre poste in capo al Gtru, che può rendicontare ma non versare.**

- **Tariffe 2026 da calcolare tenendo conto le nuove linee guida pubblicate il 28/01/2026 dal MEF per l'applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 – 2029** ex comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.

Infatti, a partire dal 2018 nella determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard, e deve essere interamente finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI). L'aggiornamento si è reso necessario perché, Arera con delibera 397/2025, ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029

(Mtr-3) modificando in parte la regolazione precedente. Infatti, il nuovo Mtr-3 prevede l'uso del fabbisogno standard del comma 653 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Poiché il fabbisogno standard è il risultato del costo standard di riferimento stabilito a livello nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti moltiplicato per le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio, il suo ammontare per ogni Comune sarà influenzato dalle variazioni positive o negative dei 9 componenti di cui si compone il costo standard (percentuale di raccolta differenziata; distanza in km fra il comune e gli impianti di conferimento; numero e tipologia di impianti regionali; percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali; forma di gestione del servizio rifiuti; fattori di contesto del comune; economie/diseconomie di scala; modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o "porta a porta", con centri di raccolta e su chiamata; il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Comune). I Comuni, quindi dovranno determinare i nuovi PEF (da approvare entro il 31/07 come modificato dalla Legge di Bilancio 2026), tenendo conto dei nuovi criteri per la determinazione dei fabbisogni standard, e quindi anche nella determinazione delle tariffe TARI 2026. Nel caso di PEF già approvati senza considerare tali correttivi, gli enti dovranno intervenire successivamente a rettifica dei piani suddetti, entro il termine del bilancio di previsione, con la conseguente modifica delle tariffe della Tari 2026.

- **contabilizzazione delle quote di contributo Servizi sociali, nidi e trasporto disabili:** prima inserite nel Fondo di solidarietà comunale confluiscono nel nuovo Fondo speciale per l'equità dei livelli dei servizi. Quindi, gli Enti, a partire dal 2025 devono istituire nel bilancio un apposito capitolo di entrata al Titolo 2 – trasferimenti, riducendo parallelamente la previsione del FSC iscritta al Titolo 1;

- **facoltà di prevedere agevolazioni/strumenti deflattivi delle entrate degli enti locali.** La L. 199/2025 consente agli Enti locali di definire agevolazioni deflative (condoni) sulle entrate. Tuttavia, occorre che le amministrazioni valutino attentamente l'effetto delle sanatorie sui conti pubblici, attraverso dettagliate e specifiche analisi finanziarie;

- **contabilizzazione Canone unico patrimoniale di natura tributaria, e la cui riclassificazione nel bilancio di previsione è rinviata al 2027:**

La sentenza n. 12225/2026 della Cassazione a S.U. ha stabilito che il canone unico patrimoniale (CUP), istituito dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1 comma 816 e seguenti), ha natura tributaria e non patrimoniale. Le implicazioni di questa sentenza sono:

- **sul piano processuale**, le controversie diventano di competenza della giurisdizione del giudice tributario (fino ad ora del giudice ordinario);
- **dal punto di vista operativo**, occorrerà modificare i regolamenti per adeguarli alla nuova interpretazione di entrate tributarie e andranno modificati gli schemi degli atti di accertamento;
- **dal punto di vista dell'efficacia di tariffe e regolamenti**, gli enti dovranno inviare (entro il 14 ottobre) ed effettuare la pubblicazione di tariffe e regolamenti sul portale del federalismo fiscale (MEF) entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, come avviene già per tutte le altre delibere tributarie. I Comuni devono trasmettere entro il 14 ottobre 2026 le eventuali deliberazioni già adottate. In assenza di nuove delibere, deve essere inviata esclusivamente l'ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.
- **dal punto di vista contabile**, le entrate relative al CUP, fino ad ora contabilizzate al titolo III dell'entrata (entrate patrimoniali), dovranno essere contabilizzate al titolo I insieme alle altre entrate tributarie. Tale allocazione al titolo primo del bilancio dovrà avvenire solamente con dal bilancio di previsione 2027-2029, in

quanto occorrono nuove specifiche codifiche del Piano dei conti finanziario che verranno predisposte da Arconet. È quanto emerge dalle carte di lavoro dell'ultima riunione della Commissione Arconet in occasione dell'adeguamento della contabilità armonizzata alla suddetta sentenza. Per gli enti locali non sono quindi richiesti interventi sui bilanci già approvati né sulle registrazioni effettuate nel corso del 2026;

PRESO ATTO,

NEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE VARIAZIONE DI BILANCIO,

- che, l'Ente **ha evidenziato la necessità di apportare alcune variazioni** al bilancio di previsione **2026-2028** per gli anni **2026-2028**, dettagliate come da prospetto allegato alla **proposta di deliberazione in oggetto**;

- che le **variazioni complessive disposte per competenza riepilogate per titoli**, con questa proposta di delibera, al bilancio di previsione per **l'anno 2026** sono così schematizzate:

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNUALITA' ANNO 2026				
TITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese Correnti	€ 523.929,44		€ 523.929,44
	Fondo pluriennale vincolato per spese C/capitale	€ 7.478.680,65		€ 7.478.680,65
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 2.732.195,34		€ 2.732.195,34
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Perequativa	€ 13.031.200,00		€ 13.031.200,00
2	Trasferimenti correnti	€ 532.843,05		€ 532.843,05
3	Entrate extratributarie	€ 3.824.968,00	€ 16.200,00	€ 3.841.168,00
4	Entrate in conto capitale	€ 2.214.977,54		€ 2.214.977,54
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -		€ -
6	Accensione prestiti	€ -		€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -		€ -
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 3.521.500,00	€ 6.000,00	€ 3.527.500,00
	Totale ENTRATE	€ 33.860.294,02	€ 22.200,00	€ 33.882.494,02
	Disavanzo di AMMINISTRAZIONE	€ -		€ -

1	Spese correnti	€ 18.790.777,15	€ 16.200,00	€ 18.806.977,15
2	Spese in conto capitale	€ 11.525.216,87		€ 11.525.216,87
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -		€ -
4	Rimborso di prestiti	€ 22.800,00		€ 22.800,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ -		€ -
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.521.500,00	€ 6.000,00	€ 3.527.500,00
	TOTALE SPESE	€ 33.860.294,02	€ 22.200,00	€ 33.882.494,02

Le **risultanze finali delle variazioni di cassa e di competenza per l'anno 2026** sono così schematizzate:

ANNO 2026		
variazioni	competenza	cassa
Minori spese	€ 0,00	€ 0,00
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 22.200,00	€ 22.200,00
FPV DI SPESA SCRITTO IN ENTRATA	€ 0,00	
Avanzo di amministrazione applicato	€ 0,00	
totale variazioni positive	€ 22.200,00	€ 22.200,00
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 22.200,00	€ 22.200,00
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	€ 22.200,00	€ 22.200,00

Le **risultanze finali delle variazioni di competenza per gli anni 2027-2028** sono così schematizzate:

ANNO 2027		
variazioni	competenza	cassa
Minori spese	€ 0,00	
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 6.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato		
totale variazioni positive	€ 6.000,00	€ 0,00
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 6.000,00	
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	€ 6.000,00	€ 0,00

ANNO 2028		
variazioni	competenza	cassa
Minori spese	€ 0,00	
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 6.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato		
totale variazioni positive	€ 6.000,00	€ 0,00
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 6.000,00	
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	€ 6.000,00	€ 0,00

- che con le variazioni proposte, come da prospetti allegati alla delibera, **è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario complessivo** per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo, come richiesto dall'art. 162, c. 6 TUEL, e in particolare si garantisce il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, come evidenziato dal seguente prospetto:

Comune di Bordighera

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 22/06/2026) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2026-2028)

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		522.636,66	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		523.929,44	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		17.405.211,05	17.319.693,00	17.319.693,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		410.000,00	410.000,00	410.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		18.806.977,15	17.674.893,00	17.674.893,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.260.025,00	1.260.025,00	1.260.025,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		22.800,00	22.800,00	22.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00

O) Equilibri di parte corrente			32.000,00	32.000,00	32.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.209.558,68	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		7.478.680,65	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.214.977,54	711.000,00	711.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		410.000,00	410.000,00	410.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		11.525.216,87	333.000,00	333.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

VERIFICATO

- che le variazioni:

a) di *entrata* sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;

b) di *spesa* sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

- il *permanere degli equilibri di bilancio*, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

- che le previsioni non mutano il quadro della *congruità, coerenza ed attendibilità complessiva*;

- che la *gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio*;

- la sussistenza dei **requisiti d'urgenza** del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Vista la Legge n. 145/2018 c.d. Legge di bilancio 2019 all'art. 1 con i commi da 819 a 827 che ha permesso di superare il "Pareggio di bilancio" come vincolo di finanza pubblica. Dal 2019 il "Pareggio di bilancio" coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel. **Dal 2025** la nuova legge di bilancio, Legge n. 207/2024 in G.U. S.O. n. 43/L del 31.12.2024 n. 305, ha sancito **che gli enti sono in equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge 145/2018, con un saldo W2**, denominato "equilibrio di bilancio", **non negativo**. Tale saldo tiene conto dell'avanzo/disavanzo applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Visto il parere della responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore;

Visti i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità **(da aggiornare all'ultimo correttivo del DM 25/07/2023)**.

Tutto ciò considerato, esaminato e verificato, la Revisore, verificata la congruità, coerenza ed attendibilità complessiva della proposta di deliberazione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione inerente la **“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”**, per gli anni **2026-2028**, *raccomandando* all'Ente di sottoporre le variazioni, che pur rientrando nella competenza consiliare sono state adottate in via d'urgenza dalla giunta, alla *ratifica* del consiglio comunale come previsto dall'art. 175, comma 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bordighera, **22 giugno 2026**

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott.ssa Daniela Pilade)